



**DETERMINAZIONE N. 174/2021**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione, Archiviazione e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 88/2020, Protocollo n. 10600 del 10/09/2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-*quater* del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-*quater* del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID

l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *"Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 88/2020 del 10 settembre 2020 acquisita in pari data al prot. AgID con n.10600, con la quale vengono paventate possibili violazioni del C.A.D. con particolare riferimento agli artt. 3, 20 21, 23-ter e 24 del C.A.D. da parte del Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC.

**ESAMINATA** la Trattazione n. 88/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato, per la quale si prende atto, alla luce degli elementi di riscontro forniti dall'Amministrazione segnalata, delle iniziative intraprese per la risoluzione delle criticità oggetto di segnalazione, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione;

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n. 88/2020 conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 88/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

#### **DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 88/2020 e comunicazione di archiviazione al Segnalante n. 88/2020, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

**Segnalazione n. 88/2020 - Trattazione**

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Prot.n.10600 del 10.09.2020.**

Il Segnalante espone quanto segue: *"l'ente segnalato si rifiuta di tenere in considerazione documenti digitali, inviati tramite pec, protocollo informatico e firmati digitalmente. pretendono "originali" inviati via raccomandata. Nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato Maggiore dell'Esercito e dalla Direzione Amministrativa Esercito, che hanno fornito tutti gli strumenti utili per quantomeno "dematerializzare", riscontro ostilità da diversi enti per quanto riguarda la contabilità amministrativa, (stampa del documento, 4 copie, firma autografa (tutte le copie), invio tramite raccomandata altro ente, ricevute le copie le compila la firma e ne rispedisce 2 copie tramite raccomandata).*

Da quanto rappresentato il Segnalante lamenta una presunta mancata applicazione degli artt. 3, 20 21, 23-ter e 24 del C.A.D. da parte della Sezione segnalata del Ministero della Difesa.

Nel caso di specie potrebbe sorgere un problema di estensione del CAD in materia di esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica come si evince dall'art.2 co.6 del CAD: *"Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico".*

Tuttavia, in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati dalle amministrazioni agli utenti anche attraverso la digitalizzazione degli stessi, si è ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di informazioni all'Ufficio per la Transizione al Digitale del Ministero della Difesa (prot.n. 0010813 del 15/9/2020 e sollecito nota prot.n.12954 del 27.10.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n.13286 del 02 novembre u.s. lo Stato Maggiore della Difesa ha rappresentato quanto di seguito riportato: *"In esito a quanto richiesto da codesto Ufficio con la comunicazione in riferimento, circa le presunte violazioni segnalate in materia di digitalizzazione da parte del Polo Nazionale Rifornimenti dell'Esercito, si è provveduto ad interessare lo Stato Maggiore dell'Esercito – VI Reparto "Sistemi C4I" (SME VI), al fine di raccogliere informazioni*

*circostanziate sulle predette anomalie e sulle azioni che il predetto Stato Maggiore intende adottare per superare le anomalie.*

*2. La risposta fornita dallo SME VI ha evidenziato delle criticità sulla trattazione di un particolare documento attinente alla gestione amministrativo-contabile dei materiali in dotazione ai Reparti dell'Esercito; nello specifico, trattasi del modello informatizzato relativo al passaggio di carico di materiale fra Enti/Reparti.*

*Ai sensi della normativa amministrativo-contabile in vigore presso la Difesa<sup>1</sup>, detto modello impiegato nella contabilità ordinaria viene perfezionato e convalidato per fasi successive, tramite la sottoscrizione da parte di più figure contabili appartenenti ai Reparti interessati al passaggio dei materiali. La citata normativa prevede che tale documentazione, sebbene generata con sistema informatizzato, venga prodotta in originale cartaceo e completata con tutte le sottoscrizioni autografe, affinché l'atto assuma validità agli effetti contabili.*

*A tal proposito, si desidera evidenziare quanto segue.*

*(1) Il sistema gestionale della contabilità utilizzato in tutto l'Esercito, realizzato a suo tempo, è aderente alle citate normative amministrative, ma non consente ancora una gestione interamente informatizzata di tutti i processi contabili (D.P.R. 21 febbraio 2006 n. 167 e s.m.i. "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli organismi della Difesa" e relative Istruzioni Tecnico Amministrative, resi applicabili dal comma 2, art. 2186 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare).*

*(2) Non è possibile, al momento, effettuare il perfezionamento di detta documentazione in modalità completamente digitale continuando a mantenere il rispetto delle predette disposizioni normative. Differente procedura costringerebbe i vari funzionari contabili ad introdurre nel processo ulteriori operazioni: riproduzione cartacea conforme di un documento incompleto, con conseguente creazione di relativi fascicoli dedicati da mantenere agli atti per il tempo prescritto (si ricadrebbe in contravvenzione all'art. 40 del CAD); completamento dell'atto riprodotto; nuova digitalizzazione in conformità al cartaceo e il re-inoltro per le altre successive finalità amministrative. Tale procedura, certamente antieconomica, porterebbe a generare con molta probabilità, altre criticità nei vari passaggi di riduzione del documento informatico/cartaceo, se questa non venisse adeguatamente regolamentata da una rigida certificazione di processo. In particolare, siffatta procedura:*

- non assicurerebbe la conformità della documentazione rilasciata, che verrebbe invalidata in sede di revisione contabile da parte dai superiori Organismi Amministrativi di controllo, in virtù delle succitate norme;*
- in fase di riversamento su sistema documentale, ovvero in conservazione per i tempi di giacenza prescritti, si avrebbe documentazione non valida, non esigibile agli effetti di legge.*

*(3) Il rifiuto da parte del Reparto di accettare la documentazione in parola è, peraltro, suffragato soprattutto dalle citate normative amministrative, che non contemplano l'utilizzo di procedure diverse da quelle tradizionali per il perfezionamento della documentazione in parola, quindi disconoscono il formato digitale dell'atto parziale.*

*3. Per quanto sopra, al fine di risolvere le suddette criticità:*

*- lo SME VI ha già **avviato uno studio** per individuare una **soluzione tecnologica** da implementare sul sistema gestionale **che consenta la completa digitalizzazione by default dei processi contabili della Forza Armata, utilizzando la possibilità di apporre firme multiple e il riversamento automatizzato nel sistema di gestione documentale. Tale soluzione potrebbe richiedere tempistiche a medio termine, anche in funzione delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili annualmente;***

*- nel periodo transitorio, ferme restando la validità delle normative amministrative di riferimento, la Direzione di Amministrazione dell'Esercito ha **emanato una Circolare con specifiche disposizioni e procedure** che consentono la parziale digitalizzazione dei processi, quali la **dematerializzazione e la resa della contabilità amministrativa in formato digitale [...]**".*

Alla luce dell'interlocuzione avuta con lo Stato Maggiore della Difesa è emerso quindi che la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativo-contabili in questione sia rallentata dalla normativa specifica applicata nella suddetta materia agli "Organismi della Difesa".

Per completezza di istruttoria, si è provveduto a richiedere un approfondimento tramite un supporto del Servizio Affari giuridici dell'Agenzia che con e-mail del 24.12.2020, ha così riscontrato: "come è noto, il D.P.R. 21 febbraio 2006 n. 167 e s.m.i. recante "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" (norma che in ambito militare risulta essere conosciuta con l'abbreviazione RAD) è stata abrogata dall'art. 2269, comma 1, n. 370) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare".

Tuttavia occorre tenere presente la disposizione di cui all'articolo 2186, comma 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, che, così recita: "*I decreti ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.*".

Il decreto ministeriale cui la suddetta disposizione fa riferimento è un atto che, in ambito militare, è noto con l'abbreviazione SGD – G – 012 (in quanto è un atto generale ascrivibile nella sostanza al Segretariato Generale della Difesa), anche se, sotto il profilo formale-giuridico, il veicolo portatore di quelle che sono le "Istruzioni Tecnico Applicative al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità

degli organismi della Difesa" (questo è il titolo ufficiale dell'atto, sebbene lo si trovi spesso riferito con l'abbreviazione di ITA-RAD) è stato un Decreto ministeriale del ministro della Difesa, entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Ritengo siano appunto queste istruzioni Tecnico applicative a cui la nota dello Stato Maggiore della Difesa ha inteso far implicito o comunque indiretto riferimento.”.

In conclusione, in base a quanto emerso dalle risultanze istruttorie, tenendo conto della normativa speciale applicata ai procedimenti amministrativo – contabili relativi agli organismi della Difesa e prendendo atto delle azioni correttive poste in essere dall’Amministrazione volte alla risoluzione delle criticità rilevate, si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all’archiviazione della segnalazione in esame, previa trasmissione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale informazione al Segnalante.

29 dicembre 2020

Maria Antonietta Ventriglia



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Ufficio del difensore civico per il digitale**

**Oggetto: Segnalazione n. 88/2020 – Amministrazione segnalata: Polo Nazionale Rifornimenti Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Prot.n.10600 del 10.09.2020.**

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“l'ente segnalato si rifiuta di tenere in considerazione documenti digitali, inviati tramite pec, protocollo informatico e firmati digitalmente. pretendono "originali" inviati via raccomandata. Nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato Maggiore dell'Esercito e dalla Direzione Amministrativa Esercito, che hanno fornito tutti gli strumenti utili per quantomeno "dematerializzare", riscontro ostilità da diversi enti per quanto riguarda la contabilità amministrativa, (stampa del documento, 4 copie, firma autografa (tutte le copie), invio tramite raccomandata altro ente, ricevute le copie le compila la firma e ne rispedisce 2 copie tramite raccomandata)”*.

In un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati dalle amministrazioni agli utenti anche attraverso la digitalizzazione degli stessi, si è ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di informazioni all'Ufficio per la Transizione al Digitale del Ministero della Difesa (prot.n. 0010813 del 15/9/2020 e sollecito nota prot.n.12954 del 27.10.2020).

Con nota acquisita al prot. AgID con n.13286 del 02 novembre u.s. lo Stato Maggiore della Difesa ha rappresentato quanto di seguito riportato in alcuni stralci del riscontro: *“[...] si desidera evidenziare quanto segue.*

- *Il sistema gestionale della contabilità utilizzato in tutto l'Esercito, realizzato a suo tempo, è aderente alle citate normative amministrative, ma non consente ancora una gestione interamente informatizzata di tutti i processi contabili (D.P.R. 21 febbraio 2006 n. 167 e s.m.i. “Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità degli organismi della Difesa” e relative Istruzioni Tecnico Amministrative, resi applicabili dal comma 2, art. 2186 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell'ordinamento militare).*
- *Non è possibile, al momento, effettuare il perfezionamento di detta documentazione in modalità completamente digitale continuando a mantenere il rispetto delle predette disposizioni normative. Differente procedura costringerebbe i vari funzionari contabili ad*

*introdurre nel processo ulteriori operazioni: riproduzione cartacea conforme di un documento incompleto, con conseguente creazione di relativi fascicoli dedicati da mantenere agli atti per il tempo prescritto (si ricadrebbe in contravvenzione all'art. 40 del CAD);\_completamento dell'atto riprodotto; nuova digitalizzazione in conformità al cartaceo e il re-inoltro per le altre successive finalità amministrative. Tale procedura, certamente antieconomica, porterebbe a generare con molta probabilità, altre criticità nei vari passaggi di riduzione del documento informatico/cartaceo, se questa non venisse adeguatamente regolamentata da una rigida certificazione di processo. In particolare, siffatta procedura:*

- *non assicurerebbe la conformità della documentazione rilasciata, che verrebbe invalidata in sede di revisione contabile da parte dai superiori Organismi Amministrativi di controllo, in virtù delle succitate norme;*
- *in fase di riversamento su sistema documentale, ovvero in conservazione per i tempi di giacenza prescritti, si avrebbe documentazione non valida, non esigibile agli effetti di legge.*

*Per quanto sopra, al fine di risolvere le suddette criticità:*

- *lo SME VI ha già **avviato uno studio** per individuare una **soluzione tecnologica** da implementare sul sistema gestionale **che consenta la completa digitalizzazione by default dei processi contabili** della Forza Armata, utilizzando la possibilità di apporre firme multiple e il riversamento automatizzato nel sistema di gestione documentale. Tale soluzione potrebbe richiedere tempistiche a medio termine, anche in funzione delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili annualmente;*
- *nel periodo transitorio, ferme restando la validità delle normative amministrative di riferimento, la Direzione di Amministrazione dell'Esercito ha **emanato una Circolare con specifiche disposizioni e procedure** che consentono la parziale digitalizzazione dei processi, quali la **dematerializzazione e la resa della contabilità amministrativa in formato digitale [...]**".*

Alla luce dell'interlocuzione avuta con lo Stato Maggiore della Difesa è emerso quindi che la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativo-contabili in questione non possa trovare attualmente completa attuazione a causa dalla normativa specifica applicata nella suddetta materia agli "Organismi della Difesa".

In conclusione in base al quadro normativo vigente e da quanto emerso dalle risultanze istruttorie, tenendo conto della normativa speciale applicata ai procedimenti amministrativo – contabili relativi agli organismi della Difesa e, prendendo atto delle azioni correttive poste in essere

dall'Amministrazione volte alla risoluzione delle criticità rilevate, si è ritenuto di procedere all'archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti  
Massimo Macchia

